



STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Denominata

“OGGI MI VEDO D’ESSAI A.P.S.”

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, in Mantova, l'Associazione “Oggi mi vedo d’essai A.P.S.”, libera Associazione non riconosciuta.
2. L’ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità , di eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e senza discriminazioni di qualsivoglia natura.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, via Della Conciliazione,5/A.

Art.2 - STATUTO:

1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti di quanto disposto dal Titolo I, Capo III del Codice Civile e del D.lgs. n.117/2017.
2. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione medesima.

Art. 3 - FINALITÀ E SCOPO

1. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l’Associazione si propone di diffondere e ampliare la cultura cinematografica nel mondo giovanile e non.

CrauBeRan

Se

2. L'Associazione persegue le finalità sopra descritte mediante l'esercizio prevalente delle attività ai sensi della lettera d) ed i) di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti, lezioni, corsi di cinematografia per ragazzi , per giovani ed adulti, incontri di cinematografia;
- attività di formazione: corsi teorici/pratici per educatori , insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in cinematerapia (attraverso l'immaginario filmico e i gruppi di antropologia esistenziali, volti al benessere della persona), istituzioni di gruppo e di ricerca, cineforum tematici, convegni e dibattiti collegando il cinema all'antropologia, anche criminale , alla sociologia ed alla psichiatria forense;
- attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

Gianluigi Beltrami

Se

- attività di divulgazione, anche attraverso organizzazione di mostre tematiche, nonché di partecipazione ad eventi ,anche di rilevanza nazionale, attinenti al mondo del cinema;
- organizzazione di incontri con autori, registi, attori , a Mantova, ma anche in altre sedi.
- attività di networking e scambi culturali internazionali , anche attraverso la collaborazione con festival cinematografici od altre associazioni culturali internazionali.
- attività di promozione di laboratori e/o progetti di sperimentazione nel cinema (a titolo di esempio: realtà virtuale, cinema interattivo, AI nel cinema).
- organizzazione di giornate dedicate al cinema all'aperto e/o cineforum in luoghi di interesse.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purchè assumano carattere strumentale e secondario, in conformità al disposto di cui all'art. 6 del Dlgs 117/2017 e successive modificazioni e decreti di attuazione.

Art. 4 – DESTINATARI

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione comporta l'acquisizione dello status di socio ordinario il quale si impegna a versare annualmente la quota sociale nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.



2. Il Consiglio, sentita l'Assemblea, può anche concedere lo status di socio onorario a persone, enti ed istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. In queste ipotesi sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

3. L'attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro ed esclusivamente per i fini istituzionali. Possono essere rimborsate, agli associati e volontari, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 5 - AMMISSIONE

1. L'ammissione dei soci ordinari, su domanda scritta del richiedente, contenente l'indicazione dei dati anagrafici, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissanziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, è deliberata dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione senza alcuna limitazione e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i trenta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.



4. Contro il rifiuto di ammissione, l'interessato ha sessanta giorni utili per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art.6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

2. Ogni socio ha diritto:

- di votare, se in regola con il pagamento della quota sociale, per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi ed esprimere il proprio voto in assemblea; il socio minorenni esprime il proprio voto per il tramite di uno dei soggetti che, su di lui, esercitano la responsabilità genitoriale;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Segretario;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali;

GianBerto

All

- di frequentare i locali sociali , di servirsi di impianti e servizi gestiti dall'associazione;
- di prendere parte alle attività promosse dall'Associazione e partecipare a qualsiasi evento organizzato dall'Associazione; intervenire e discutere nelle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- di usufruire , in modalità gratuita o, comunque agevolata, di corsi di formazione organizzati dall'Associazione.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno ed, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- di non arrecare danno all'Associazione;
- di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative;

4. La quota annuale non è trasferibile, non è restituibile inn caso di recesso , di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art.7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:

Gian Beltr

[Signature]

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, di recesso o per esclusione o per mancato rinnovo della quota per un anno.
2. L'associato può in ogni momento recedere dall'Associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente assunti con l'Associazione.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione medesima.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, in contraddittorio, le argomentazioni portate in sua difesa dall'interessato.

ART 8 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE:

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta da:
 - un'Assemblea;
 - un Consiglio Direttivo ;
 - dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
 - dall'organo di controllo e/ o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge;
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART .9 - ASSEMBLEA:

GianBella

Alc

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di esprimere il proprio voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione od, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di numero 3 associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'assemblea può essere convocata sia in forma ordinaria che straordinaria.

ART.10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA:

1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua.
- discute ed approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
- delibera in merito all responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni,



di qualunque tipo, anche di immagine dell'Associazione, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto od alla legge.

- delibera, quando richiesto ed, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio .
- delibera, quando richiesto ed, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.
- fissa l'importo del contributo associativo.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla propria competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di :

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

ART 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.



3. L'Assemblea è convocata , almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno , del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART.12 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata pe deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quinti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di trasformazione, scissione, fusione e scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne se riguardano persone, in tal caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative e vincolanti per tutti i soci.

ART.13 - CONSIGLIO DIRETTIVO:

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 membri ed un massimo di 15, eletti dall'Assemblea degli aderenti. L'Assemblea, in occasione della nomina, determinerà il numero massimo di componenti il Consiglio Direttivo eleggibili nei limiti di quanto sopra specificato.

4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e sono rieleggibili.

ART.14 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 6 (sei) volte all'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione;
- redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- approva o rigetta le domande di ammissione;
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.



ART. 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessa dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surroga con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea perché elegga un sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi scaduto ed il presidente deve convocare quanto prima l'assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

ART.16 - IL PRESIDENTE:

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.



4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, che, in ogni caso, dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni.

ART.17 - IL VICEPRESIDENTE:

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

- gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il contocorrente e la cassa dell'Associazione;
- relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione;
- i compiti e le funzioni di cui sopra possono essere assegnati ad altro consigliere, che assumerà la funzione di tesoriere.

ART.18 - IL SEGRETARIO:

1. Il segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal

ricevimento della richiesta, al socio che lo richieda per iscritto con comunicazione indirizzata al presidente.

ART.19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE:

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo , anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti prescritti dall'art. 30 del Dlgs 117/2017.
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del Dlgs 117/2017.
3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti prescritti dall'art. 31 del Dlgs 117/2017.

ART.20 - LIBRI SOCIALI:

1. I libri sociali dell'Associazione sono:
 - a. Il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione
 - b. Il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione ed i verbali dell'Assemblea
 - c. Il libro verbale del Consiglio Direttivo , contenente i verbali del Consiglio Direttivo
 - d. Il libro dei volontari, contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.



4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE:

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione, nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate :

- quote sociali
- contributi pubblici e privati
- donazioni, lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- proventi derivanti da attività rivolte a soci;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile, se non nei casi imposti dalla legge.

4. Tutte le deliberazioni che concernono l'utilizzo delle somme e/o dei beni mobili e/o immobili coerenti e funzionali allo scopo sociale, verranno adottate dal Consiglio Direttivo.

5. Qualora dette attività consistano in investimenti e/o operazioni finanziarie e/o rientrino in atti di straordinaria amministrazione (a titolo di esempio: accettazioni di legati testamentari, eredità, donazioni non di modico valore), le



relative delibere dovranno essere adottate dall'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.22 - SCRITTURE CONTABILI:

1. il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili della Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del DLGS 117/2017.

ART.23 - ESERCIZIO SOCIALE:

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatto in conformità del D.M. di cui all'art. 13 terzo comma del DLgs 117/2017.

3. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta, oltre che la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

ART.24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI:

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.25 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI:



1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione, sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da proprie responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Art. 26 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.

Art.27 - FORO COMPETENTE PER EVENTUALI CONTROVERSIE

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia in ordine a tutti i contrasti tra soci e organi statutari sarà devoluta al Tribunale di Mantova.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI:

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

